

Spettabile
Dipartimento delle Istituzioni
Piazza Governo 7
6501 Bellinzona

Cresciano, 17 febbraio 2023

Osservazioni al progetto in consultazione di revisione totale della Legge sugli esercizi alberghieri e sulla ristorazione (Lear)

Egregio Consigliere di Stato Gobbi, caro Norman,
gentili Signore, egregi Signori,

l'Unione Contadini Ticinesi (UCT) è l'associazione ufficiale riconosciuta del settore primario ticinese e lo rappresenta ad ogni livello, contando circa 850 aziende agricole e 33 enti affiliati strettamente legati al territorio. Per statuti trattiamo temi fondamentali per l'agricoltura ticinese e il suo futuro, rappresentando e difendendo il settore a 360 gradi e fungendo da interlocutori tra i diversi partner socio-economici e politici.

Abbiamo preso atto della procedura di consultazione dedicata alla revisione totale della Legge sugli esercizi alberghieri e sulla ristorazione, come da vostra missiva del 2 febbraio 2023. In qualità di responsabili del Centro di Competenze Agriturismo Ticino ringraziamo il vostro Dipartimento per averci coinvolto tra i partner ufficiali del processo consultivo, riteniamo infatti questa Legge rilevante e con un impatto diretto sul territorio e i suoi cittadini, oltre ai nostri agriturismi.

Entrando nel merito del disegno di Legge, in generale accogliamo favorevolmente l'importante revisione proposta e non entreremo in ambiti che non ci toccano direttamente. Desideriamo invece portare alcuni spunti di riflessioni in merito ad aspetti specifici che ci toccano da vicino e che causerebbero importanti distorsioni e penalizzazioni per il nostro settore. Vi saremmo estremamente grati se si potessero trovare delle soluzioni logiche e favorevoli per tutti.

Situazione attuale

1) L'agriturismo per legge è definito come un'attività accessoria di un'azienda agricola (art. 34 LAgr). Tuttavia, non essendo tale denominazione protetta, chiunque può usarla a piacimento creando spesso delle situazioni poco chiare e poco trasparenti. Pertanto **ben venga la specifica nell'art. 11 della nuova RLEAR "La denominazione agriturismo può essere utilizzata esclusivamente dalle aziende agricole conformi alla legge sull'agricoltura del 3 dicembre 2002"**.

D'altro canto, è anche appurato che molti degli obiettivi principali di questa revisione di Legge non toccano per niente gli agriturismi (p.es. possibilità di effettuare la gerenza multipla, introduzione della figura del gestore, ecc.), confermando che quest'ultimi sono un'entità ben differente e che quindi necessitano di normative specifiche e puntuali.

2) All'anno ci sono circa 1-2-3 nuovi gestori di agriturismi, un numero esiguo. I dati riportati nella documentazione in consultazione sulla LEAR inoltre dimostrano che nel 2022 in Ticino ci sono 4 agriturismi con patenti di categoria A e 5 con categoria B: numeri davvero irrisori che ne confermano l'eccezionalità.

3) Gli agriturismi aperti meno di 150 giorni all'anno sottostanno alla Legge sull'agricoltura (LAgr). Per loro già oggi è obbligatorio superare l'esame cantonale per l'esercizio dell'agriturismo che contiene 3 moduli di Gastroticino:

- 1a) Igiene, conoscenze e legislazione sulle derrate alimentari;
- 1b) Nozioni di diritto, legislazione sugli esercizi pubblici e altre disposizioni applicabili all'esercente;
- 2) Conoscenze del servizio e psicologia di vendita.

4) Gli agriturismi aperti più di 150 giorni all'anno sottostanno alla Lear e sono equiparati di fatto a dei ristoranti. Per loro sono obbligatori tutti i moduli attuali di Gastroticino per ottenere la patente di esercente.

5) Gli agriturismi devono notificare in un registro online le giornate di apertura, un processo sicuramente oneroso. Questo registro, che causa comunque molto lavoro anche per chi lo fa funzionare e deve controllare, deve essere aggiornato a breve in quanto non più al passo coi tempi.

6) Presupposti dichiarati della modifica della Lear in consultazione: si è voluto snellire e semplificare la Legge, oltre ad alleggerire il carico normativo, partendo anche dalla necessità di liberalizzare parzialmente il settore alberghiero e quello della ristorazione

Altresì viene ribadita la necessità di incentivare il turismo per la clientela estera e locale.

Riteniamo che si sia persa un'occasione d'oro per applicare tutti questi auspici e intenti anche agli agriturismi ticinesi, i quali sono un importante punto di contatto con la nostra realtà agricola per la fruizione locale, nazionale ed estera.

7) La proposta di modifica nella presente modifica della Lear è la conseguenza della volontà di alleggerimento del percorso formativo del gerente, riducendo da 7 moduli a un modello di soli 3 moduli (igiene, nozioni di diritto e servizio e conoscenze professionali).

8) Chi termina la formazione al Centro professionale del Verde a Mezzana con un diploma di agricoltore, orticoltore, viticoltore e cantiniere AFC svolge già oggi 18 ore di agriturismo obbligatorie nel secondo anno di scuola. Le materie sono le seguenti: legislazione e igiene, vendita diretta, marketing, servizio al cliente (definizione e gestione aziendale). Oltre a chi conclude un AFC nelle materie elencate, anche chi produce derrate alimentari è già a posto con le nozioni di igiene e chi ha la formazione di capo azienda in agricoltura (sempre più diplomati fanno questa ulteriore formazione) ha già anche tutte le nozioni di marketing, calcolazione dei prezzi, contabilità e gestione del personale necessarie.

Considerazioni generali

9) Alla luce dei punti sopracitati e in particolare del punto 7, riteniamo fondamentale **togliere completamente la soglia dei 150 giorni di apertura e il registro online** che sebbene fossero giustificati in passato, oggi non lo sono più. Infatti, il fatto che con questa modifica un ristoratore dovrebbe svolgere 3 moduli di formazione come un agriturismo che sottostà alla LAgr (e non alla Lear) e sta aperto meno di 150 giorni all'anno, non è né equo né giustificato date le differenze fondamentali tra i due tipi di esercizi.

10) Alla luce del punto 8, riteniamo che tutte le persone che hanno svolto i corsi di agriturismo obbligatori durante la formazione agricola a Mezzana **debbano essere esentate** dal svolgere l'esame e possano ricevere il certificato di capacità per esercente senza ulteriori requisiti. La ridondanza formativa verrebbe così evitata.

11) La proposta di avere una giornata obbligatoria di formazione continua ogni 2 anni è eccessiva. Siamo convinti che bisogna mantenersi al passo coi tempi e aggiornarsi, tuttavia per le materie modulari proposte riteniamo che un limite maggiore sia certamente appropriato. **Questo limite deve essere innalzato ad almeno 5 anni.**

12) Periodo di pratica: nella proposta di nuova Legge, l'art. 13, cpv. 1 recita "Il certificato si ottiene dopo aver svolto un periodo di pratica e superato l'esame finale", mentre nel nuovo regolamento c'è l'art. 34, cpv.1 intitolato "periodo di pratica" che recita "Per ottenere il certificato il candidato, oltre a dover superare l'esame secondo lo specifico regolamento dipartimentale, deve aver effettuato una pratica in Svizzera o all'estero, a tempo pieno o parziale per un periodo anche non consecutivo, della durata complessiva di cinque mesi"; il cpv. 2 "La pratica può essere effettuata anche prima dell'esame in ogni caso al più tardi entro cinque anni dal superamento dell'esame" e il cpv. 3 "Sono dispensati dal periodo di pratica coloro che possiedono un attestato federale di capacità del settore o giudicato equivalente". **Riteniamo primario e fondamentale che i gestori di agriturismi possano avere una deroga a questi articoli o che perlomeno possano svolgere la pratica richiesta nel loro proprio agriturismo anche dopo aver conseguito il diploma (ciò era già così nell'art. 68, cpv. 4 del RLEAR, che però è stato abrogato nel 2015). Questo in considerazione di aspetti fondamentali, in particolare la necessità di dover continuare a gestire la propria azienda dato che l'agriturismo è un'attività accessoria. Una mancata risoluzione del problema renderebbe la possibilità di intraprendere tale strada estremamente onerosa.**

Modifiche proposte

Considerati i punti esposti in precedenza e in particolare il punto 9, proponiamo due possibili modifiche. **L'UCT propende per la 13B.**

13A) Tutti gli agriturismi sottostanno alla Lear per questo ambito, tuttavia sarebbero necessarie delle deroghe e gli agriturismi **non dovranno sottostare ad alcuni ambiti strutturali**, come per esempio la notifica dell'attività (art. 27 attuale, art. 13 nuova legge, inclusi gli orari di apertura e di chiusura, vedi anche art. 22 nuova Legge, i giorni di riposo settimanale, i periodi di chiusura per vacanze o per altri motivi), le diverse insegne obbligatorie (art. 33 attuale, art. 37 nuova Legge), i menù fissi con l'esposizione della carta e l'esposizione dei prezzi (art. 34 attuale, art. 41 nuova Legge).

13B) Soluzione per noi migliore: tutti gli agriturismi sottostanno alla LAgr e sono esclusi dalla Lear. Siamo l'unico cantone della Svizzera che ha un capitolo specifico sull'agriturismo (capitolo IX) nella legge sull'agricoltura e pertanto sarebbe una scelta coerente. Esso offre inoltre la base per un vero sviluppo dell'offerta nei confronti della popolazione e dei turisti, con ricadute non solo economiche ma anche sociali, favorendo maggiori contatti tra il settore agricolo e il resto della popolazione. Chiaramente le regole di base della ristorazione rimarrebbero (vendita di alcol vietata ai minori, ecc.) e per le necessarie modifiche di Legge nella LAgr verrebbero interpellati tutti i gruppi di interesse. Nell'allegato 1 potete trovare delle proposte di adeguamento della LAgr in base a questo scenario.

Con l'auspicio che le considerazioni esposte e le proposte concrete fatte, **in particolare la 13B, siano considerate nella versione finale della Legge**, rimaniamo con grande piacere a disposizione per ulteriori informazioni e chiarimenti.

Con i nostri migliori saluti.

Per l'Unione Contadini Ticinesi

Il Presidente



Omar Pedrini

Il Segretario



Sem Genini

Allegato 1: proposte di modifica della LAgr a seguito della nostra proposta **13B** di modifica della LEAR

Allegato 1: proposte di modifica della LAgr a seguito della nostra proposta **13B** di modifica della LEAR (in rosso le cancellazioni, in verde le aggiunte/modifiche)

LEGGE

Capitolo IX Agriturismo⁴⁰¹

Definizione

Art. 34⁴⁴¹1 Per agriturismo si intende l'offerta di ristorazione e pernottamento svolta a titolo accessorio da aziende agricole che raggiungono le unità standard di manodopera (USM) minime previste agli art. 5 e 7 della legge federale sul diritto fondiario rurale del 4 ottobre 1991 (LDFR) e all'art. 2 della legge sul diritto fondiario rurale e sull'affitto agricolo del 30 gennaio 2007 e le cui strutture agrituristiche:

a) in zona non edificabile rispettano le condizioni definite dall'art. 24b della legge federale sulla pianificazione del territorio del 22 giugno 1979 (LPT);

b) in zona edificabile, si trovano all'interno del nucleo aziendale o nelle sue immediate vicinanze.

² L'agriturismo promuove principalmente il consumo e la vendita di beni alimentari ticinesi, in prevalenza prodotti dall'azienda o nella regione, in funzione della disponibilità.

Campo di applicazione

~~**Art. 34a⁴²¹**1 La gestione di un agriturismo comportante attività di ristorazione e/o offerta di alloggio esercitata fino a 150 giorni per anno civile, soggiace alla presente legge; ore o parti di ore di apertura contano come giornate intere, il pernottamento, colazione compresa, come una singola giornata.~~

~~² Le attività superiori a tale periodo sono rette dalla legge sugli esercizi alberghieri e sulla ristorazione del 1° giugno 2010 (Lear).~~

~~³ Le disposizioni della presente legge non si applicano alle pensioni private di famiglia fino a quattro pensionanti ai sensi della Lear.~~

Art. 34a⁴²¹1 La gestione di un agriturismo comportante attività di ristorazione e/o offerta di alloggio soggiace alla presente legge.

² Le disposizioni della presente legge non si applicano alle pensioni private di famiglia fino ad un massimo di 6 persone ai sensi della Lear.

Dalle spiegazioni della Lear: Con questa modifica si è quindi voluto semplificare in maniera pragmatica il regime di assoggettamento alla legge: coloro che offrono alloggio a 7 persone o più, indipendentemente dal tipo di alloggio, dovranno conformarsi con le prescrizioni della LEAR. Le persone che offrono alloggio, a pagamento, fino ad un massimo di 6 persone, costituiscono invece un'eccezione all'obbligo di autorizzazione e vengono sottoposte esclusivamente alle prescrizioni previste dalla legge sul turismo (RL 941.100; LTur), in particolar modo per quanto riguarda i contributi previsti da quest'ultima.

Autorizzazione

Art. 34b⁴³¹1 La conduzione di un agriturismo è subordinata al rilascio di un'autorizzazione.

² Il Consiglio di Stato concede l'autorizzazione a condizione che il richiedente produca l'attestazione del municipio dell'idoneità dei locali comprensiva del numero dei posti disponibili e l'attestazione dell'autorità competente del superamento dell'esame cantonale per l'esercizio dell'agriturismo da parte del gestore, secondo le modalità definite dal Consiglio di Stato.

³ Sono esenti dal superamento dell'esame i gestori che hanno conseguito un diploma di agricoltore, orticoltore, viticoltore e cantiniere AFC e chi ha la formazione di capo azienda in agricoltura.

⁴ L'autorizzazione può essere subordinata ad oneri e condizioni.

⁵Al gestore che non dispone dell'attestazione di cui al cpv. 2 o di titolo equiparato, l'autorizzazione è concessa a titolo provvisorio; essa decade se entro 3 anni dall'attestazione del municipio dell'idoneità dei locali il gestore non presenta l'attestazione del superamento dell'esame cantonale per l'esercizio dell'agriturismo.

Registro

~~Art. 34c[44]1Il gestore di un agriturismo è tenuto ad iscrivere i dati sull'attività agrituristica in un registro elettronico.~~

~~2Nel registro vanno annunciati il genere d'offerta, gli orari di apertura e di chiusura, i giorni di riposo settimanale e i periodi di chiusura per vacanze o per altri motivi.~~

~~3Per gli esercizi aperti estemporaneamente gli annunci di cui al cpv. 2 devono essere registrati con almeno 24 ore di anticipo.~~

~~4In caso di aperture non prevedibili entro i termini di cui al cpv. 3, la registrazione va eseguita al più presto nel sistema e ne va data immediatamente informazione alla polizia comunale.~~

~~5Il Consiglio di Stato definisce i diritti di accesso al registro, le modalità da rispettare riguardanti accessi e registrazioni; esso può, se del caso, prevedere ulteriori informazioni che devono figurare nel registro.~~

~~6Il Consiglio di Stato definisce il gestore del registro; può delegare il compito a terzi.~~

Obblighi

Art. 34d^[45]1Il gestore è responsabile della conduzione dell'agriturismo e garantisce il rispetto delle leggi e dei regolamenti.

2Salvo autorizzazione speciale o disposizione contraria delle autorità comunali, gli agriturismi non possono rimanere aperti tra le ore 02.00 04.00 e 05.00 per attività di ristorazione o mescita di bevande.

Controlli

Art. 34e^[46]Gli agenti e gli assistenti della polizia cantonale e della polizia comunale come pure i funzionari preposti dell'autorità cantonale possono:

- a) ispezionare gli esercizi;
- b) accertare l'identità di chi vi si trova;
- c) ordinare lo sgombero dell'esercizio, qualora si verificassero disordini.

Revoca

Art. 34f^[47]In caso di ripetuta inosservanza degli obblighi o di grave negligenza nella conduzione dell'agriturismo, l'autorizzazione alla gestione può essere revocata al gestore.